

CIRCOSCRIZIONE 8

SAN SALVARIO-CAVORETTO-BORGO PO - NIZZA MILLEFONTI –LINGOTTO FILADELFIA

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE IN USO TEMPORANEO DI LOCALI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSEGNATI ALLA CIRCOSCRIZIONE 8

Approvato con Delibera del Consiglio Circostrizionale in data 14/06/2017 (mecc. 2017 01505/091) - così come modificato dal Consiglio Circostrizionale in data 19/05/2021 (n° DELCI8 29/2021)

ART. 1 – DISCIPLINA REGOLAMENTARE E CRITERI GENERALI

- 1) Il presente Regolamento disciplina la concessione in uso dei locali di proprietà comunale assegnati alla Circostrizione in ottemperanza alle disposizioni del Regolamento Comunale n. 186 per la concessione dei locali da parte delle Circostrizioni e in armonia con gli altri Regolamenti Comunali in quanto applicabili.
- 2) Possono ottenere la concessione in uso dei locali gruppi, enti, associazioni, comitati e libere forme associative di persone organizzate , che abbiano sede o che svolgano la loro attività sul territorio comunale, per attività aperte ai cittadini della Circostrizione aventi finalità sociali, culturali, ricreative e di tempo libero. L'utilizzo dei locali è concesso al fine di agevolare la partecipazione dei cittadini alla vita della comunità, e di favorire, così come è previsto dall'articolo 9 dello Statuto Comunale e dal Regolamento del Decentramento, l'attività degli Enti, delle libere forme associative e delle associazioni di volontariato operanti nel territorio.
- 3) Le concessioni possono essere disposte esclusivamente per l'attività compatibile con la destinazione d'uso dell'immobile o delle specifiche convenzioni con enti ed associazioni, concessionarie di locali circostrizionali, che prevedono riserve di utilizzo a favore della Circostrizione.
- 4) Le concessioni possono essere rilasciate per finalità aggregative, sportive, culturali, ricreative, sociali, assistenziali o di servizio e non possono essere rilasciate prima che sia decorso il periodo di 10 giorni dal termine dell'ultima concessione rilasciata.
- 5) La concessione dei locali è subordinata alla disponibilità dei medesimi e alle esigenze della Circostrizione.
- 6) I locali non possono essere concessi per attività di natura commerciale o privata.

ART. 2 – TIPI DI CONCESSIONE

- 1) Le concessioni in uso dei locali di cui al presente Regolamento possono essere **a titolo gratuito o a titolo oneroso** e si suddividono a loro volta in tre tipologie
 - a. di breve periodo (o occasionali);
 - b. ricorrenti;
 - c. continuative;

- 2) Sono concessioni di **breve periodo (o occasionale)** quelle che non superano la durata di tre giorni consecutivi. Possono essere rilasciate per lo svolgimento di riunioni, assemblee, seminari, manifestazioni culturali, ricreative o di tempo libero.
- 3) Sono **ricorrenti** le concessioni che consentono di utilizzare i locali per più di una volta in giorni o momenti stabiliti, anche non consecutivi, e per un periodo determinato non superiore a tre mesi consecutivi, dopo il quale l'istanza va ripresentata .
- 4) Sono **continuative** le concessioni che consentono di utilizzare i locali in forma continuativa per un periodo di tempo massimo non superiore ad un anno.

ART. 3 – COMPETENZA E CRITERI GENERALI DI CONCESSIONE

- 1) Le concessioni di **breve periodo** (o occasionali), a **titolo oneroso**, sono rilasciate con provvedimento del Dirigente della Circoscrizione. Di tali concessioni verrà successivamente data comunicazione dal Presidente al Consiglio Circoscrizionale.
- 2) Le concessioni di **breve periodo** (o occasionali), a **titolo gratuito**, sono rilasciate con provvedimento del Dirigente della Circoscrizione, previo esame dell'apposita Commissione di Lavoro e successivamente comunicate dal Presidente al Consiglio Circoscrizionale.
- 3) Le concessioni **ricorrenti**, a **titolo oneroso**, sono rilasciate con provvedimento del Dirigente della Circoscrizione, previo esame dell'apposita Commissione di Lavoro. Di tali concessioni verrà successivamente data comunicazione al Consiglio Circoscrizionale.
- 4) Le concessioni **ricorrenti** a **titolo gratuito**, sono rilasciate con provvedimento del Dirigente della Circoscrizione, previa deliberazione del Consiglio Circoscrizionale. Le istanze relative al suddetto tipo di concessione sono sottoposte all'esame della competente Commissione di Lavoro, prima di essere iscritte all'ordine del giorno del Consiglio Circoscrizionale.
- 5) Le concessioni **continuative**, sia a titolo oneroso che gratuito, sono rilasciate con provvedimento del Dirigente della Circoscrizione, previa deliberazione del Consiglio Circoscrizionale. Le istanze relative al suddetto tipo di concessione sono sottoposte all'esame della competente Commissione di Lavoro, prima di essere iscritte all'ordine del giorno del Consiglio Circoscrizionale.
- 6) Ogni concessione descritta ai precedenti punti, disposta ai sensi del presente Regolamento, esclude la possibilità di fissare la sede del concessionario presso i locali concessi in uso e di depositarvi materiali e/o suppellettili. Eccezionalmente, i concessionari di locali ad uso continuativo, previa specifica autorizzazione preventiva, possono depositare nei locali assegnati materiali o suppellettili, purché necessari allo svolgimento delle attività previste dal progetto e che essi vengano rimossi al termine della concessione. La concessione non può essere inoltre rilasciata con frequenze tali da ridurre la possibilità di usufruire degli spazi ad altri soggetti.
- 7) Tutti gli atti approvanti le concessioni devono riportare l'eventuale elenco di beni mobili inventariati presenti nei locali oggetto di concessione .

- 8) I pareri espressi dalle Commissioni di Lavoro, per quanto obbligatori, non sono vincolanti per l'organo competente all'emissione del provvedimento di concessione.
- 9) Dell'approvazione del provvedimento deliberativo con cui è stata disposta la concessione dei locali dovrà essere data comunicazione al richiedente.

ART. 4 – CONCESSIONI A TITOLO GRATUITO

1) Possono beneficiare di concessioni gratuite i seguenti soggetti, di cui all'art. 1 comma 1 del Regolamento delle modalità di erogazioni di contributi e di altri benefici economici n. 373 :

- a) associazioni che abbiano sede o che svolgano la loro attività sul territorio comunale e che siano iscritte nell'apposito registro;
- b) i comitati, formalmente costituiti che abbiano sede o che svolgano la loro attività sul territorio comunale;
- c) altri soggetti no profit con personalità giuridica, che abbiano sede o che svolgano la loro attività sul territorio comunale.

Possono altresì beneficiare di contributi/benefici economici organismi no profit, anche se non hanno sede sul territorio cittadino, purché per attività o iniziative che riguardano i cittadini del territorio circoscrizionale

2) Le concessioni gratuite devono inoltre rispettare le seguenti condizioni:

- a. la pulizia del locale concesso deve essere assicurata dal concessionario;
- b. non devono essere necessari turni di personale comunale in esercizio straordinario per consentire le riunioni o le attività previste;
- c. si tratti di gruppi, enti, associazioni senza fini di lucro.
- d. si tratti di attività di interesse pubblico generale, aperta alla libera partecipazione dei cittadini e che non si preveda nessun pagamento ai partecipanti , fatto salvo eventuali raccolta fondi a scopo benefico o corresponsione di quote a mera copertura dei costi assicurativi
- e. il soggetto richiedente non deve avere pendenze di carattere amministrativo nei confronti della Città , né essere articolazione di partito politico. L'utilizzo del locale non deve prevedere la partecipazione di partiti politici.

3) L'atto con il quale viene approvata la concessione gratuita deve riportare la quantificazione del vantaggio economico attribuito al concessionario pari alla mancata corresponsione del rimborso di cui al seguente art. 5.

4) E' fatto comunque divieto di svolgere, in caso di concessione gratuita, attività che rientrino tra quelle contemplate dal Decreto del Ministero dell'Interno del 31.12.1983 "Individuazione delle categorie dei servizi pubblici locali a domanda individuale".

5) In conformità con quanto disposto dall'art. 84 comma 3 del vigente Regolamento di Contabilità, in caso di utilizzo dei locali per un numero di ore inferiore a quello previsto, per motivi imputabili al

concessionario e non causati da necessità di forza maggiore, la Circoscrizione si riserva di provvedere al recupero dei corrispettivi per i canoni non realizzati, in relazione alle ore di mancato utilizzo

ART. 5 – RIMBORSO SPESE CANONE E PAGAMENTO UTENZE

1) Al di fuori delle ipotesi previste al precedente articolo 4 le concessioni hanno carattere oneroso a titolo di rimborso spese.

L'entità del rimborso spese è definito ai sensi del Regolamento n. 186 nei seguenti parametri orari:

Saloni (superiori a 30 mq)

a. senza pulizia e operatore (autogestiti): euro 12,90 all'ora;

b. solo con la presenza di un operatore della Circoscrizione: euro 18,10 all'ora;

c. con pulizia e presenza di operatore a cura della Circoscrizione: euro 24,10 all'ora.

Salette (inferiori a 30 mq)

a. senza pulizia e operatore (autogestiti): euro 6,70 all'ora;

b. solo con la presenza di un operatore della Circoscrizione: euro 9,80 all'ora;

c. con pulizia e presenza di operatore a cura della Circoscrizione: euro 12,40 all'ora.

2) I rimborsi spesa sono incrementati annualmente in base all'indice annuale dell'ISTAT con arrotondamento al decimo di euro superiore. L'aumento entra in vigore dal primo gennaio dell'anno. Gli importi aggiornati sono consultabili nel sito internet della Circoscrizione.

3) Il pagamento delle concessioni di breve periodo dovrà avvenire anticipatamente, mentre per le concessioni continuative e ricorrenti il pagamento dovrà essere effettuato anticipatamente con la periodicità prevista nell'atto di concessione.

4) Tali rimborsi spese saranno versati dai richiedenti all'ufficio Cassa della Circoscrizione, al momento del ritiro del provvedimento di concessione. L'importo determinato è dovuto indipendentemente dall'effettivo utilizzo dei locali concessi .

5) Le utenze, a qualsiasi titolo, e il pagamento della Tari, qualora dovuta, per le concessioni continuative, sono a carico del concessionario secondo le modalità di rilevazione ed addebito possibili ed in vigore. Solo in casi di particolare interesse e rilevanza del progetto di utilizzo del locale ,il Consiglio circoscrizionale può autorizzare l'assunzione degli oneri relativi alle utenze a carico della Città, previo nulla osta del Servizio Utenze e Contabilità Fornitori della Città.

6) Le concessioni di breve periodo, ricorrenti e continuative possono prevedere l'assunzione in carico alla Città delle spese per la fornitura di energia elettrica, acqua, riscaldamento, previo nulla osta del Servizio Utenze e Contabilità Fornitori della Città, sulla base di adeguata motivazione.

ART. 6 – RINUNCIA DELLA CONCESSIONE

- 1) Il concessionario può rinunciare all'utilizzo dei locali concessi, prima della naturale scadenza della concessione, mediante presentazione di specifica domanda nella quale si esplicitino validi e giustificati motivi alla rinuncia. Il rilascio del locale dovrà essere fatto constare da apposito verbale redatto sul posto.
- 2) Il concessionario rinunciante ha diritto al rimborso del canone pagato (qualora già versato) relativamente alle mensilità successive a quella di avvenuta rinuncia.

ART. 7 – LOCALI OGGETTO DI CONCESSIONE E LORO PUBBLICITÀ'

- 1) Sono oggetto di concessione tutti i locali indicati nell'allegato elenco, parte integrante del presente Regolamento (All. 1a); detto elenco può essere modificato e/o integrato all'occorrenza con provvedimento del Dirigente, previa comunicazione alla Giunta circoscrizionale ed alla Divisione Patrimonio della Città.
- 2) La Circoscrizione darà pubblicità di detti locali, e della loro disponibilità, sul proprio sito web nella sezione relativa.

ART. 8 – ISTANZA PER LA CONCESSIONE DEI LOCALI

- 1) I soggetti che intendono richiedere la concessione dei locali dovranno presentare istanza scritta indirizzata al Presidente e al Dirigente della Circoscrizione.

L'istanza dovrà contenere:

- a. le generalità e il codice fiscale del richiedente, che in caso di Enti o Associazioni dovrà essere il Presidente o il Legale rappresentante;
- b. la denominazione sociale, sede legale, codice fiscale del soggetto giuridico richiedente. Se Associazione dovrà essere allegata copia dell'Atto Costitutivo e dello Statuto, debitamente registrati, qualora non già in possesso della Circoscrizione (tali copie dovranno essere forniti anche in formato elettronico);
- c. In alternativa ai punti a) e b), qualora l'Associazione ne sia in possesso, il modello EAS presentato all'Agenzia delle Entrate.
- d. il tipo di iniziativa o manifestazione che si intende svolgere e che la stessa non ha finalità di lucro;
- e. l'indicazione dei locali per i quali si intende chiedere la concessione;
- f. la durata dell'iniziativa o della manifestazione (con l'indicazione della data e dell'ora di inizio e termine nel caso di solo di utilizzo giornaliero);
- g. solo per le richieste di locali a titolo gratuito il richiedente dovrà sottoscrivere le seguenti dichiarazioni: che il soggetto richiedente non costituisce articolazione di partiti politici, che l'utilizzo del locale richiesto non prevede la partecipazione di partiti politici e che non sussistono pendenze di carattere amministrativo nei confronti della Città
- h. dichiarazione di accettazione incondizionata di tutte le norme del presente Regolamento;

- i. dichiarazione a tenere sollevata l'Amministrazione da ogni responsabilità per danni causati a persone, a cose in conseguenza dell'uso dei locali e degli impianti e attrezzature eventualmente presenti, provvedendo, se del caso a dotarsi di idonea copertura assicurativa;
 - j. dichiarazione di responsabilità per sottrazioni, danni, deterioramento dei locali e delle attrezzature messe a disposizione;
 - k. impegno a riconsegnare il locale e le attrezzature nello stato medesimo nel quale sono stati ricevuti;
 - l. assunzione di responsabilità per il corretto svolgimento dell'iniziativa per la quale è stato concesso il locale.
- 2) Le istanze, per le concessioni ricorrenti e continuative, dovranno inoltre contenere un curriculum aggiornato del gruppo, organismo, associazione che riporti indicazioni circa:
- a. storia (anno di fondazione, sviluppo negli anni, ecc.), finalità e attività
 - b. struttura dell'associazione (numero iscritti, organizzazione interna, ecc.);
 - c. attività che si intende svolgere. Se tale attività prevede costi d'iscrizione.
 - d. eventuali precedenti rapporti con la Circoscrizione
- 3) Le istanze dovranno essere inoltrate alla Circoscrizione almeno quindici giorni prima del previsto utilizzo per le concessioni brevi, almeno venti giorni prima per le ricorrenti, quarantacinque giorni prima per le concessioni continuative e continuative e continuative ad uso esclusivo .
- 4) Gli Uffici della Circoscrizione provvederanno all'istruttoria necessaria per verificare la sussistenza dei requisiti indicati dal presente regolamento.

ART. 9 ISTANZA PER LA CONCESSIONE DEI LOCALI AD USO CONTINUATIVO

- 1) Il beneficiario di concessioni continuative la cui durata è superiore ai sei mesi, qualora interessato al rinnovo della concessione, dovrà presentare richiesta volta ad ottenere una nuova concessione, allegando idonea e articolata relazione in merito alle attività svolte nei locali concessi. almeno 45 giorni prima della scadenza.
- 2) La nuova concessione non potrà essere assentita qualora tutte le condizioni previste nella precedente concessione non siano state integralmente rispettate.
- 3) Le istanze per la concessione dei locali ad uso continuativo dovranno pervenire entro il 30 giugno di ogni anno per i periodi compresi tra il 1 settembre e il 31 agosto dell'anno successivo.

Eventuali domande per venute successivamente non potranno beneficiare delle priorità previste dall'art. 10.

La Circoscrizione pubblicherà sul proprio sito web e eventuali ulteriori mezzi che riterrà opportuni, le modalità per l'assegnazione in concessione continuativa dei locali disponibili.

ART. 10 – PRIORITÀ' NELL' ASSEGNAZIONE DELLE CONCESSIONI

- 1) Nel caso di sovrapposizione di istanze di concessione di **breve durata** per gli stessi locali, beneficerà della concessione il soggetto che avrà presentato per primo l'istanza. Fa fede la data ed il numero di protocollo.

- 2) Nel caso di sovrapposizione per gli stessi locali di richieste di concessioni **ricorrenti o continuative** (non compatibili tra di loro), verranno privilegiate, nell'ordine, le richieste per lo svolgimento di
- a. attività sociali di assistenza e prevenzione rivolte a popolazione residente nella Circoscrizione 8 e appartenente alle fasce deboli o a rischio;
 - b. altre attività sociali, attività culturali, attività sportive;
 - c. attività ricreative.
- 3) Nel caso di ulteriore sovrapposizione di istanze relative a concessioni ricorrenti o continuative per gli stessi locali, a parità di condizioni beneficerà della concessione il soggetto richiedente che opera sul territorio della Circoscrizione 8.
- 4) Nel caso di ulteriore sovrapposizione beneficerà della concessione il soggetto che coinvolge il maggior numero di utenti finali.

ART. 11 – RIGETTO DELL'ISTANZA

- 1) il Dirigente con apposito provvedimento motivato dovrà rigettare l'istanza qualora:
- a. La richiesta presentata non contenga uno dei requisiti previsti dal presente Regolamento;
 - b. sia stata precedentemente revocata, allo stesso richiedente, una concessione locali per uno dei casi disciplinati dal successivo articolo 14

ART. 12 – CONSEGNA LOCALI

- 1) I locali oggetto di concessione verranno assegnati al concessionario, nella persona del rappresentate legale o a persona da questi delegata per iscritto, che provvederà, presso l'ufficio preposto della Circoscrizione, a sottoscrivere il provvedimento di concessione e il verbale di consegna delle chiavi. Nel caso di concessioni onerose, il rilascio della concessione è subordinato al pagamento del corrispettivo dovuto presso l'ufficio cassa.
- 2) La firma del verbale di consegna senza rilievi da parte del concessionario comporterà implicito riconoscimento della perfetta funzionalità dei locali e dei beni stessi, pertanto saranno irrilevanti eventuali contestazioni successive.
- 3) Scaduta la concessione i locali assegnati dovranno essere restituiti liberi in conformità con lo stato di fatto descritto nel verbale di consegna, previa verifica dell'Amministrazione della buona conservazione dei locali e degli arredi concessi in uso. Nel caso di presenza di allacciamenti (idrico, elettrico, gas, ecc) questi devono essere lasciati in condizioni di sicurezza ed isolamento dell'impianto stesso.
- 4) In caso di accertata irregolarità dell'uso dei locali o degli arredi, l'Amministrazione provvederà a stendere verbale di contestazione di addebito e a notificarlo agli interessati, con adozione di tutti gli atti necessari al risarcimento dei danni.
- 5) Nel caso di locali che sono oggetto di più concessioni, per giorni o orari diversi, ma riguardanti lo stesso periodo, nel verbale di consegna dovrà essere riportata la dicitura della responsabilità in solido di tutti

i concessionari, salvo che non venga individuata in modo incontestabile la responsabilità di un concessionario.

ART. 13 – GARANZIE E RESPONSABILITÀ' DEI CONCESSIONARI DI LOCALI

- 1) L'uso dei locali, sia a titolo gratuito che oneroso, dovrà essere improntato al massimo rispetto dei beni pubblici. Nel caso di danni accidentali ai beni pubblici essi dovranno essere immediatamente rifusi e solo in questo modo non si avrà l'applicazione di sanzioni.
- 2) La destinazione d'uso dei locali è quella indicata nell'atto di concessione.
- 3) Il concessionario dovrà rispettare, e fare rispettare, tutte le norme che disciplinano l'iniziativa di cui è promotore, in particolare dovrà garantire:
 - a. che nei locali avuti in concessione si svolgano esclusivamente riunioni, conferenze, manifestazioni culturali e ricreative non aventi scopi di lucro e nel rispetto di quanto disposto dalle norme di Legge;
 - b. che non avvenga smercio commerciale di alcun tipo di bevanda o di altro genere alimentare e di garantire la buona conservazione dei locali e degli arredi riconsegnandoli nelle stesse condizioni in cui si sono avuti;
 - c. che non si arrechi in alcun modo molestia alle attività della Circoscrizione o ad altre attività ivi ospitate;
 - d. di permettere a chiunque sia interessato l'accesso al locale durante il periodo di utilizzo richiesto;
 - e. di non apporre targhe o scritte all'esterno dei locali; di non apporre all'interno alcun avviso, cartello, manifesto od altro materiale pubblicitario senza preventiva autorizzazione dell'Amministrazione;
 - f. di assicurarsi che non accedano nei locali più persone di quelle previste nella concessione;
 - g. di curare la pulizia e la sorveglianza dei locali;
 - h. di assumersi ogni responsabilità civile e penale e di manlevare la Città da ogni e qualsiasi responsabilità presente o futura per danni di qualsiasi genere e comunque derivanti anche nei confronti di terzi e di cose appartenenti a terzi in relazione all'uso dei locali in concessione;
 - i. che nei locali si svolgano esclusivamente le attività per cui non è richiesta la verifica tecnica preventiva della Commissione Provinciale Vigilanza (come previsto dall'art. 80 T.U.L.P.S., dai regolamenti di cui all'art. 84 T.U.L.P.S.).
- 4) La Circoscrizione non risponderà delle cose eventualmente lasciate nelle sale né degli oggetti o delle opere esposte in occasione di mostre o esposizioni.
- 5) In caso di sottrazione di beni mobili il concessionario sarà tenuto a risarcire la Città corrispondendo il valore dei beni in luogo della loro restituzione e subentrando così nelle ragioni della Città contro i sottrattori, presentando altresì immediata denuncia, alle competenti autorità e rilasciando copia della stessa alla Circoscrizione.
- 6) In presenza di danni provocati da vandalismo, incuria ecc., comunque riconducibili all'onere di sorveglianza dei locali affidati, si applicheranno le norme previste al successivo art. 14, fermo restando l'obbligo del risarcimento dei danni. Se la cosa si deteriora per solo effetto dell'uso per cui è stata consegnata e senza colpa del concessionario, questi non risponderà del deterioramento.

ART. 14 – SANZIONI, REVOCA E SOSPENSIONE DELLA CONCESSIONE

- 1) Ai sensi dell'art. 7 del Regolamento per la concessione di locali comunali da parte delle circoscrizioni, n. 186, laddove il concessionario non abbia rispettato gli impegni assunti di curare la pulizia e la sorveglianza dei locali e delle attrezzature, il Dirigente della Circoscrizione può escluderlo da ulteriori concessioni per un periodo non superiore a mesi 6.
- 2) Qualora il concessionario non utilizzi il locale o rinunci alla concessione prima della sua decorrenza può essere escluso, con atto del Dirigente della Circoscrizione, da ulteriori concessioni per un periodo fino a mesi 6.
- 3) In casi più gravi e/o di recidiva, il Consiglio di Circoscrizione può deliberare l'esclusione dell'inadempiente, a tempo indeterminato, da ulteriori concessioni di locali.
- 4) Nel caso di danni accidentali ai beni comunali, essi dovranno essere immediatamente rifusi ed, in questo caso, non si applicherà alcuna sanzione.
- 5) In presenza di danni provocati da vandalismo, incuria, ecc., comunque riconducibili all'onere di sorveglianza dei locali e delle attrezzature, si applicheranno le norme previste al precedente comma 1.
- 6) La concessione potrà essere revocata con provvedimento motivato del Dirigente nei seguenti casi:
 - a. inosservanza anche di una sola delle condizioni previste all'articolo 13 del presente Regolamento;
 - b. qualora i locali siano utilizzati in modo difforme dalla concessione;
 - c. qualora, per i motivi più imprevedibili, venga a interrompersi il rapporto fiduciario, implicito nella concessione.
- 7) La Circoscrizione inoltre si riserva la facoltà, con provvedimento motivato del Dirigente, di interrompere o sospendere in qualsiasi momento la concessione per prioritarie esigenze proprie concernenti le attività e i servizi della stessa e per motivate esigenze di interesse pubblico. Può altresì revocare la concessione nel caso in cui i locali siano scarsamente utilizzati o utilizzati in modo difforme da quanto previsto dalla concessione, oppure venga arrecato in qualunque forma o ragione molestia, pregiudizio o danno ad altre attività condotte in locali attigui ai locali concessi.
- 8) La concessione potrà essere sospesa e/o revocata anche in presenza di situazioni imprevedibili che non consentano la prosecuzione dell'utilizzo dei locali da parte del concessionario, in particolare quando siano venute a mancare le condizioni di agibilità e di sicurezza dei locali.
- 9) Il provvedimento di sospensione o di revoca, dovrà essere comunicato dall'Amministrazione con un preavviso di almeno tre giorni. Il provvedimento ha comunque efficacia immediata in presenza di situazioni imprevedibili ed urgenti.
- 10) Nel caso di restituzione anticipata dei locali il concessionario non potrà pretendere alcun risarcimento o compenso.

ART. 15 – NORMA FINALE DI RINVIO

- 1) Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento, si rinvia alle disposizioni previste dal Regolamento per la concessione di locali comunali da parte delle circoscrizioni n. 186 ed alla normativa vigente in materia.